

La lente sul fisco

L'Aggiornamento Professionale on-line



Sede Legale - Via San Pio V n. 27 - 10125 Torino (TO)
Reg. Imprese di Torino n. REA 1144054
Sede operativa - Via Bergamo n. 25 - 24035 Cumo (BG)
P.IVA e C.F. 10565750014

Uffici - Tel. 035.4376262 - Fax 035.62.22.226
E-mail: info@alservizi.it
www.lalentesulfisco.it

N. 243
del 03.09.2015



La Memory

A cura di Franca Recenti

Frequenza di scuole private con maggiori detrazioni Irpef

(Novità della Legge 13 luglio 2015 n. 107)

Come noto, **fino al periodo d'imposta scorso (2014), l'articolo 15, comma 1, lett. e), del TUIR riconosceva, al contribuente, una detrazione dall'imposta dovuta pari al 19% delle spese sostenute** per la frequenza di: i) **corsi di istruzione secondaria e universitaria**, nonché; ii) corsi di **perfezionamento e/o specializzazione universitaria** (compresa l'iscrizione fuori corso), **tenuti presso università o istituti sia pubblici che privati, italiani e stranieri**. Su tale impianto normativo è intervenuta, di recente, **la Legge 13 luglio 2015 n. 107**, di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (c.d. "buona scuola"), **entrata in vigore lo scorso 16 luglio**. In base alla L. 13.7.2015 n. 107, la frequenza delle scuole statali o paritarie **consente una detrazione IRPEF del 19% su un importo massimo di 400,00 euro per alunno o studente**; la detrazione **massima è quindi pari a 76 euro (19% di 400)**. Tale detrazione si estende **alla frequenza delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie**. In relazione alle scuole non statali, **non è previsto che gli oneri detraibili non debbano superare le tasse e i contributi degli istituti statali**, fermo restando il suddetto limite di 400,00 euro. Con riferimento **alle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado**, le cui spese di frequenza erano già detraibili, **viene meno il precedente limite secondo cui la spesa detraibile non poteva superare quella prevista per gli istituti statali**. Viene, altresì, modificato il co. 2 dell'art. 15 del TUIR, **al fine di estendere alle spese in esame la regola della detraibilità anche se sono sostenute nell'interesse dei familiari** (es. figli), a condizione che siano fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12 del TUIR. In mancanza di una specifica decorrenza, non è chiaro se la nuova disciplina si applichi a decorrere dalle spese sostenute: **i) dal 16.7.2015, data di entrata in vigore della Legge n.**

107/2015, ovvero; ii) per la frequenza dell'anno scolastico 2015/2016, ovvero; iii) dall'1.1.2015, in base al principio dell'"unitarietà del periodo d'imposta".

Premessa

Come noto, **fino al periodo d'imposta scorso (2014), l'articolo 15, comma 1, lett. e), del TUIR** riconosceva, al contribuente, una **detrazione** dall'imposta dovuta **pari al 19% delle spese sostenute** per la frequenza di:

- **corsi di istruzione secondaria e universitaria**, nonché;
- di **perfezionamento e/o specializzazione universitaria** (compresa l'iscrizione fuori corso), **tenuti presso università o istituti sia pubblici che privati, italiani ed stranieri.**

Sul punto, si rammenta preliminarmente, che:

- la detrazione in esame **non sarebbe spettata per ogni altro onere sostenuto per il compimento degli studi**, quale l'acquisto di testi scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, ecc. (*nota ministeriale 17.6.80 n. 8/803*), **nonché in relazione ai contributi pagati all'università pubblica per il riconoscimento del titolo di studio** (laurea) **conseguito all'estero;**
- le spese in esame risultavano detraibili **anche se sono state sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico.**

OSSERVA

Sono considerati familiari a carico, a norma dell'art. 12 del TUIR, i familiari - coniuge **non legalmente ed effettivamente separato**, i figli (compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati), altri familiari conviventi (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle) - **che possiedano un reddito complessivo annuo non superiore ad € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.**

Corsi di dottorato di ricerca

Oltre alle predette spese, **risultavano altresì detraibili**, sempre nella misura del 19%, anche le **spese di iscrizione a corsi di dottorato di ricerca presso le Università**: il dottorato di ricerca rappresenta, infatti, **un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall'ordinamento universitario** per consentire ai laureati di acquisire **un grado di preparazione necessaria per svolgere attività di ricerca di alta qualificazione** (*R.M. 17.2.2010 n. 11/E*).

Master

La detrazione in commento sarebbe spettata anche in relazione ai **costi sostenuti per la frequentazione di corsi di master** a condizione che, per durata e struttura dell'insegnamento, **questi siano:**

- **assimilabili a corsi universitari o di specializzazione;**
- **gestiti da istituti universitari, pubblici o privati.**

OSSERVA

Con particolare riferimento ai corsi di **master gestiti da università private**, la detrazione **spetta per un importo non superiore a quello stabilito per le tasse e i contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali** (*Circ. n. 101/E del 19 maggio 2000*).

Università

Per le spese riconducibili alla frequenza di corsi di istruzione presso istituti o università privati o stranieri, **la detrazione sarebbe spettata in misura non superiore a quella stabilita in relazione alle tasse e ai contributi degli istituti statali italiani.**

OSSERVA

Più precisamente:

- il limite entro il quale è possibile calcolare la detrazione spettante per i corsi sostenuti presso **istituti privati**, è **costituito dalla misura massima delle tasse o dei contributi stabilita dall'università pubblica di riferimento**, in relazione al corso frequentato dallo studente, **anche se tale università prevede riduzioni in relazione alla situazione economica del nucleo familiare dello studente**, mediante la presentazione della certificazione ISEE (*C.M. 21.4.2009 n. 18/E*);
- quanto **alle spese sostenute per la frequenza di corsi universitari all'estero**, ai fini della detrazione, occorre fare riferimento alle corrispondenti **spese previste per la frequenza di corsi similari tenuti presso l'Università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente** (*C.M. 12.5.2000 n. 95/E*).

Scuole di specializzazione

Risultavano altresì detraibili, **le spese sostenute per la frequenza di Scuole di specializzazione per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole statali o paritarie** (*R.M. del 4.3.2008 n. 77/E*) e quelle sostenute per **la partecipazione a prove di preselezione necessarie per l'accesso a determinati corsi universitari**: si tratta, in buona sostanza, **del contributo per l'iscrizione alla prova** (*R.M. del 11.3.2008 n. 87/E*).

Conservatori di Musica

Avrebbero potuto usufruire della detrazione in commento, **anche i contribuenti che sostengono delle spese finalizzate all'iscrizione ai corsi istituiti**, ai sensi del DPR 8.7.2005 n. 212, **presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati** (C.M. del 13.5.2011 n. 20/E).

Corso di laurea di teologia

Anche le spese sostenute per la **frequenza di corsi di laurea in teologia** presso le **Università Pontificie avrebbero potuto beneficiare della detrazione**, ancorché per tali tipologie di percorsi universitari **non esista un corso analogo tenuto da istituti pubblici** (C.M. n. 13/E del 9.5.2013).

OSSERVA

Secondo l'Amministrazione Finanziaria, il beneficio spetta nella **misura stabilita per corsi di laurea a indirizzo umanistico tenuti presso l'Università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente** che, per materie trattate e contenuto del piano formativo, presentino le maggiori analogie con il corso di laurea in teologia.

Iscrizione agli Istituti Tecnici Superiori (ITS)

Con la recente **circolare n. 17/E del 24.4.2015**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi **chiarimenti in materia di detrazioni spettanti nel comparto dell'istruzione** ed, in particolare, **sulla possibilità di detrarre le tasse pagate per l'iscrizione agli Istituti Tecnici Superiori** - istituiti sulla base del decreto che determina la riorganizzazione del Sistema di istruzione (D.P.C.M. del 25/01/2008) - posto che **tali corsi:**

- **non rappresentano anni aggiuntivi alla scuola secondaria superiore e nemmeno un ulteriore corso universitario,**
- **si collocano all'interno di un nuovo settore:**

In particolare, **l'Amministrazione Finanziaria ha ritenuto che:**

- **anche le spese sostenute per la frequenza degli Istituti Tecnici Superiori** (V livello formativo) - che si collocano in un livello intermedio tra l'istruzione secondaria e universitaria - **possano essere ricondotte nell'ambito delle spese di istruzione previste** dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR, **beneficiando quindi della relativa detrazione;**
- **per la determinazione dell'importo ammissibile alla detrazione**, si richiama quanto previsto nell'allegato A, punto 5, del decreto interministeriale 7 febbraio 2013, in cui è previsto che:
 - ✓ le **Regioni stabiliscono i criteri per la determinazione dell'importo delle rette di frequenza** per gli studenti da parte delle Fondazioni I.T.S..

- ✓ gli studenti degli I.T.S. **versano la tassa regionale per il diritto allo studio sulla base del medesimo importo previsto per gli studenti universitari ed accedono ai medesimi benefici.**"

Novità 2015

Su tale impianto normativo è intervenuta, di recente, **la Legge 13 luglio 2015 n. 107**, di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (c.d. "buona scuola"), **entrata in vigore lo scorso 16 luglio.**

Secondo quanto previsto dalla citata legge:

- **la frequenza delle scuole statali o paritarie** consente **una detrazione IRPEF del 19% su un importo massimo di 400 euro per alunno o studente;**
- la detrazione in argomento si **estende alla frequenza delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie.**

Mediante **il comma 151 dell'art. 1 della suddetta Legge n. 107/2015**, viene difatti modificato l'art. 15 del TUIR, in materia di detrazione IRPEF del 19% **per le spese di frequenza scolastica e universitaria:**

- **reformulando la lett. e) del comma 1**, che ora riguarda solo i corsi di istruzione universitaria;
- **inserendo la successiva lett. e-bis)**, che disciplina la frequenza delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie.

Art. 15 del TUIR ante modifiche L 107/2015	Art. 15 del TUIR ante modifiche L 107/2015
<p>Let- e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali.</p>	<p>Let- e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria, <i>in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali.</i></p>
<p>////////</p>	<p>Let- e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento</p>

dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera;

Per effetto della nuova lett. e-bis) dell'art. 15, co. 1 del TUIR, la **detrazione IRPEF del 19% si applica**, infatti, **in relazione alle spese per la frequenza:**

- delle **scuole dell'infanzia** (ex asili);
- del **primo ciclo di istruzione**, cioè delle scuole primarie (ex elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (ex medie);
- delle **scuole secondarie di secondo grado** (ex superiori).

OSSERVA

La nuova disciplina **si applica sia alle scuole statali che alle scuole paritarie private e degli enti locali**, appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'art. 1 della L. 10 marzo 2000 n. 62.



Rispetto alla precedente lett. e) dell'art. 15, co. 1 del TUIR, che limitava, come visto, **la detrazione IRPEF alle spese di frequenza di corsi di istruzione secondaria, di primo e di secondo grado**, diventano quindi detraibili **anche le spese per la frequenza delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie.**

La nuova detrazione del 19% si applica su un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente; la detrazione **massima è quindi pari a 76 euro** (19% di 400).



Un ulteriore novità semplificatrice, concerne le spese di istruzione sostenute **presso scuole non statali** per le quali **non è previsto che gli oneri detraibili non debbano superare le tasse e i contributi degli istituti statali, fermo restando il suddetto limite di 400 euro.**

OSSERVA

Pertanto, con riferimento **alle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado**, le cui spese di frequenza erano già detraibili, viene meno il precedente limite secondo cui la spesa detraibile non poteva superare quella prevista per gli istituti statali. Diventa dunque applicabile, per tutti, **solo il nuovo "tetto" di 400 euro**,

che, in pratica, per effetto degli esoneri previsti per gli istituti statali, **agevola le scuole paritarie**. In tale ambito **sono quindi destinate ad essere superate le problematiche che accollavano ai contribuenti**, e ai professionisti che li assistono negli adempimenti fiscali, **l'onere di individuare l'istituto statale di riferimento per determinare l'importo massimo delle spese detraibili**.

Tale problematica (onere di individuare l'istituto statale di riferimento) rimane ancora attuale in relazione alle spese **per la frequenza di corsi di istruzione universitaria**, per le quali la detrazione spettante è **costituita dalla misura massima delle tasse o dei contributi stabilita dall'università pubblica di riferimento**.

La novellata legge in commento modifica, altresì, **il comma 2 dell'art. 15 del TUIR**, al fine di estendere alle spese in esame **la regola della detraibilità anche se sono sostenute nell'interesse dei familiari** (es. figli), a condizione che siano fiscalmente a carico ai sensi del precedente art. 12, ovvero che **possiedano un reddito complessivo annuo non superiore ad € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili**.

Viene inoltre espressamente stabilito che:

- in **relazione alle erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa**, rimane **ferma la detrazione IRPEF del 19%** ai sensi dell'art. 15, comma 1 lett. i-octies) del TUIR, per la quale non sono previsti limiti di importo;
- le detrazioni IRPEF del 19%, ai sensi della suddetta lett. i-octies) e della nuova lett. e-bis), **non sono cumulabili**.

Decorrenza



In relazione alla nuova disciplina della detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza scolastica **non è stata però prevista una specifica decorrenza**; non è quindi chiaro se si applichi a decorrere dalle spese sostenute:

- dal **16 luglio 2015**, data di entrata in vigore della L. n. 107/2015;
- oppure per la **frequenza dell'anno scolastico 2015/2016**;
- oppure dal **1° gennaio 2015**, in base al principio dell'unitarietà del periodo d'imposta".

La detrazione per gli asili nido

Resta altresì ferma **la detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido** (pubblici o privati) da parte dei figli, su un importo massimo di 632 euro per ogni figlio (art. 1 comma 335 della L. n. 266/2005). Brevemente si ricorda che, l'art. 1 co. 335

della L. 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006) ha **previsto la detrazione dall'IRPEF lorda**, nella misura del 19%, **delle spese documentate sostenute dai genitori** per il pagamento **delle rette relative alla frequenza di asili nido da parte dei figli**.

La detrazione IRPEF in esame si **sarebbe dovuta applicare a decorrere dal periodo d'imposta 2005**, ma dopo alcune proroghe annuali, **la detrazione** in commento **è stata "messa a regime"** dall'art. 2 co. 6 della L. 22.12.2008 n. 203 (Finanziaria 2009).

**Ambito
oggettivo**

Ad illustrare il **funzionamento della suddetta detrazione**, ci ha pensato direttamente l'Agenzia delle Entrate, con taluni documenti di prassi, **tramite i quali è stato chiarito che:**

→ ai fini della detrazione in esame, **costituiscono "asili nido" le strutture** (sia esse pubbliche che private) **dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni** (C.M. n. 6 del 13.2.2006);

Definizione di asili nido	Costituiscono asili nido le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori. E' possibile fruire del beneficio fiscale in relazione alle somme versate a qualsiasi asilo nido, sia pubblico che privato.
Età dei bambini che frequentano la struttura	Bambine e bambini che frequentano i nidi devono avere un'età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. Le bambine e i bambini per i quali compete l'agevolazione sono quelli che sono ammessi e frequentano l'asilo nido.

→ rientrano tra le spese detraibili **anche quelle sostenute per la frequenza da parte dei figli delle cosiddette "sezioni primavera"**; si tratta, infatti, di **strutture che realizzano una specifica offerta educativa rivolta ai bambini dai due ai tre anni, le quali assolvono alla medesima funzione degli asili nido** (C.M. del 9.5.2013 n. 13).

Tagesmutter

Con la recente circolare n. 11 del 21 maggio 2014, l'Agenzia delle Entrate ha finalmente **riconosciuto il beneficio della detrazione del 19% delle spese per asili nido** (ex art. 1 co. 335 della L. 266/2005) **anche in relazione alle spese sostenute dai genitori per i servizi a domicilio di cura ed educazione all'infanzia previsti dalla Provincia autonoma di Bolzano**, definiti "Tagesmutter"

(c.d. "mamma di giorno"); **detto servizio può, infatti, essere a tutti gli effetti assimilato a quello degli asili nido privati.**

Misura della detrazione

Dopo aver illustrato i requisiti oggettivi e soggettivi per fruire della detrazione in parola, passiamo ad esaminare **la misura della detrazione**, la quale compete **per ogni figlio ospitato negli asili nido, nel limite massimo di spesa pari ad € 632,00**. Ne consegue che **si ha diritto ad un risparmio di imposta Irpef di massimo 120,08 euro per ogni figlio frequentante l'asilo nido o strutture assimilate.**

Esempio 1

Esempio

Una famiglia con un figlio che frequenta l'asilo nido **ha diritto alla seguente detrazione IRPEF massima pari ad:**

→ **€ 120,08** (19% di 632,00 euro).

Esempio 2

Esempio

Una famiglia con due figli che frequentano l'asilo nido ha diritto alla seguente detrazione IRPEF **massima pari ad:**

→ **€ 240,16** (19% di € 632,00+632,00).

La detrazione in parola compete, in aderenza al principio di cassa, in **relazione alle spese sostenute nel periodo d'imposta interessato** (anno solare), a prescindere dall'anno scolastico cui si riferiscono (C.M. 13.2.2006 n. 6), **purché la spesa sostenuta sia adeguatamente documentata.**

OSSERVA

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **la documentazione dell'avvenuto pagamento può essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento.**

Ripartizione della spesa

La detrazione **deve essere divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto** (e non in base ai criteri di ripartizione tra i genitori delle detrazioni d'imposta per i figli a carico 1): **qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo**, o ad

1 La circ. Agenzia delle Entrate 16.2.2007 n. 11 (§ 2.1) ha precisato che i criteri di ripartizione tra i genitori delle detrazioni d'imposta per i figli a carico, stabiliti dall'art. 12 co. 1 lett. c) del TUIR, si applicano esclusivamente alle detrazioni stesse e non anche alle detrazioni per oneri.

uno solo dei coniugi, è comunque **possibile specificare**, tramite annotazione sullo stesso, **le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto.**

Modalità di computo delle spese	La detrazione , in aderenza al principio di cassa, compete in relazione alle spese sostenute nel periodo d'imposta , a prescindere dall'anno scolastico cui si riferiscono.
Ripartizione tra gli aventi diritti	La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto. <u>Si evidenzia, inoltre, che le spese in discorso devono essere documentate e sostenute secondo i principi generali validi in tema di detrazione.</u>